

**PERSONALE**

*L.R. n. 25 del 29/12/2008, art. 1, co. 10*

**Co. 10** "È fatto divieto alle Amministrazioni regionali, istituti, aziende, consorzi, esclusi quelli costituiti unicamente tra enti locali, organismi ed enti regionali comunque denominati, che usufruiscono di trasferimenti diretti da parte della Regione, di procedere ad assunzioni di nuovo personale sia a tempo indeterminato che a tempo determinato. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle aziende unità sanitarie locali e alle aziende ospedaliere e agli enti del settore (C.E.F.P.A.S.) per i quali continuano ad applicarsi le vigenti norme nazionali in materia, nonché agli enti regionali lirico-sinfonici e dello spettacolo limitatamente alla stagionalità degli eventi e senza alcun onere finanziario a carico del bilancio della Regione."

E' STATO RISPETTATO IL DIVIETO DI ASSUNZIONI ? (segnare la casella che interessa)		2019	SI	NO
---	--	------	----	----

Se "NO" indicare le norme di legge che consentono le deroghe, il numero delle assunzioni e l'onere a carico dell'esercizio in corso

ANNO	NORME DI LEGGE IN DEROGA	N. DIPENDENTI ASSUNTI	ONERE 2019
2019			

IL DIRETTORE

L'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO  
per asseverazione

**NOTA:**

La disposizione in questione non è applicabile al Fondo Pensioni Sicilia in quanto ai sensi del combinato disposto del comma 12 dell'art. 15 della L.R. 6/2009 e dell' art. 16 del D.P. 23 dicembre 2009, n. 14 l'Ente può avvalersi solo di personale regionale in posizione di distacco o assegnazione temporanea.

M  


**SPESE PER IL PERSONALE**

**L.R. n. 11 del 12/05/2010, art. 18, co. 1 e co. 4**

**Co. 1** "Per gli istituti, le aziende, i consorzi, gli organismi, le società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione e gli enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'amministrazione regionale o che usufruiscano di trasferimenti diretti da parte della stessa, fatta eccezione per le aziende sanitarie provinciali, le aziende ospedaliere e le aziende ospedaliere universitarie nonché per gli enti che adottino i contratti collettivi nazionali delle autonomie locali, l'ammontare complessivo dei fondi per il trattamento accessorio del personale, determinato ai sensi delle rispettive normative contrattuali, non può eccedere, per il periodo 2010-2013, il 12 per cento del monte salari tabellare, fatte salve le ipotesi espressamente previste da eventuali disposizioni di leggi speciali."

**Co. 4** "Ai soggetti individuati nel comma 1 è fatto, comunque, divieto di erogare forme di salario accessorio e di indennità varie in favore di tutto il personale, dirigenziale e non, in misura superiore a quanto già corrisposto alla data del 31 dicembre 2009. È fatto, altresì, divieto di erogare forme di salario accessorio e di indennità varie in misura superiore a quanto corrisposto ai dipendenti dei Dipartimenti della Amministrazione regionale per le analoghe qualifiche. Per l'attuazione del presente comma i predetti enti, al fine di uniformare il salario accessorio corrisposto ai propri dipendenti, provvedono ad acquisire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie informazioni presso il Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale."

2019			
		SI	NO
a) Impegni di competenza per salario accessorio 2018 ≤ Impegni di competenza per salario accessorio 2009		SI	NO
b) Salario accessorio di ciascun dipendente dell'Ente ≤ Salario accessorio del corrispondente dipendente regionale		SI	NO

L'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO  
per asseverazione

IL DIRETTORE

**NOTE:**

La disposizione in questione, riferita al contenimento della spesa per il personale degli enti del settore pubblico regionale finanziata da trasferimenti diretti della Regione, non è applicabile al Fondo Pensioni Sicilia. Infatti, ai sensi del combinato disposto del comma 12 dell'art. 15 della L.R. 6/2009 e dell'art. 16 del D.P. 23 dicembre 2009, n. 14 il Fondo si avvale solo di personale regionale in posizione di distacco o assegnazione temporanea e, mentre per il trattamento accessorio provvede l'Ente mediante appositi trasferimenti della Regione, l'erogazione del trattamento fondamentale viene effettuata dalle Amministrazioni di appartenenza. È evidente che il Fondo Pensioni Sicilia non ha alcuna discrezionalità nel determinare il "monte salari tabellare" sia nella sua componente fondamentale che per quella accessorio già sottoposta a monte, in fase di ripartizione del FAMP, ai vincoli legati al rispetto del patto di stabilità. Infatti, in primo luogo, il "monte salari tabellare" non è riconducibile all'Ente né può essere quantificato dallo stesso, in quanto il trattamento fondamentale non è corrisposto dall'Ente ma dall'Amministrazione Regionale. In secondo luogo, lo status di "dipendente regionale" del personale di ruolo assegnato all'Ente comporta per lo stesso perfetta identità e corrispondenza nelle qualifiche rispetto al personale in servizio presso l'amministrazione con l'attribuzione delle medesime forme di salario accessorio e di indennità, per cui il salario accessorio di ciascun dipendente in servizio presso l'Ente non può che corrispondere al salario accessorio del dipendente di pari qualifica in servizio presso l'Amministrazione Regionale. Inoltre, oltre alla carenza del presupposto oggettivo di applicabilità della norma, si osserva che il limite quantitativo stabilito dal comma 4 dell'art. 18 della Legge Regionale 12 maggio 2010 n. 11, rappresentato da "quanto già corrisposto alla data del 31 dicembre 2009" dagli enti, nel caso del Fondo Pensioni Sicilia non è determinabile in quanto lo stesso ente nasce nell'anno 2010.

**ACQUISTO DI BENI E SERVIZI**

**L.R. n. 11 del 12/05/2010, art. 19, co. 3**

*I. Al fine di realizzare significative economie di scala, il dipartimento regionale del bilancio e del tesoro, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un'apposita direttiva*

**D.L. 06/07/2012 n.95**

*Art. 1 Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure*

**In vigore dal 1 gennaio 2018**

**I. Successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto. Le centrali di acquisto regionali, pur tenendo conto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., non sono soggette all'applicazione dell'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. La disposizione del primo periodo del presente comma non si applica alle Amministrazioni dello Stato quando il contratto sia stato stipulato ad un prezzo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., ed a condizione che tra l'amministrazione interessata e l'impresa non siano insorte contestazioni sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza.**

SONO STATI RISPETTATI I PARAMETRI CONSIP PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI SUPERIORI A 100 migliaia di euro?

	2019	SI	NO
--	------	----	----

**Delibera Giunta regionale n. 317/2012**

**PUNTO 1.1.2**

*"per gli appalti di fornitura di beni e servizi di importo pari o inferiore a 100 migliaia di euro le amministrazioni destinatarie del presente atto di indirizzo si avvarranno della piattaforma del mercato elettronico (SAE) della Regione Siciliana ovvero dell'analoga piattaforma del mercato elettronico del portale CONSIP previa attuazione di supporto con la C.C.I.A.A. di Palermo sopra citata."*

SONO STATI RISPETTATI I PARAMETRI CONSIP PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI INFERIORI A 100 migliaia di euro?

	2019	SI	NO
--	------	----	----

**L.R. n. 13 del 11/06/2014, art. 13, co. 1**

**Co.1.** *"A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge si applicano, per l'Amministrazione regionale e per gli enti e gli organismi di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e*

**D.L. n. 66 del 24/04/2014, art. 8, co. 8**

**Co. 8 "** *... omissis... ridurre gli importi dei contratti in essere nonché di quelli relativi a procedure di affidamento per cui sia già intervenuta l'aggiudicazione, anche provvisoria, avveniti ad oggetto acquisto o fornitura di beni e servizi, nella misura del 5 per cento, per tutta la durata residua dei contratti medesimi... omissis..."*

E' STATA ESPERTA LA PROCEDURA DI RIDUZIONE DEI CONTRATTI IN ESSERE O GIÀ AGGIUDICATI PER ACQUISTO DI BENI O FORNITURA DI SERVIZI NELLA MISURA DEL 5%?

		SI	NO
--	--	----	----

IL DIRETTORE

L'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO  
per asseverazione

**NOTA:**

L'Ente nel 2019 intende acquisire forniture avvalendosi, nei casi previsti dalla Legge, dei mercati elettronici gestiti da CONSIP e della Centrale Unica Acquisti operante presso l'assessorato dell'economia. Non risultano in atto contratti in essere stipulati in data anteriore all'entrata in vigore dell'art. 8 comma 8 del D.Lgs 66/2014.

*AA*  
*4*

**SPESE A COPERTURA REGIONALE PER LA STAMPA DELLE RELAZIONI ED ALTRE PUBBLICAZIONI DISTRIBUITE GRATUITAMENTE**

**L.R. n. 11 del 12/05/2010, art. 23, co. 2**

**Co. 1 " Gli istituti, aziende, agenzie, consorzi, organismi, società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione ed enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'Amministrazione regionale, che usufruiscono di trasferimenti diretti da parte della stessa, non possono effettuare spese, a copertura regionale, per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza e sponsorizzazioni, per un ammontare superiore alla spesa sostenuta nell'anno 2009 ridotta del 20 per cento " .**

**Co. 2 "I soggetti di cui al comma 1 devono ridurre del 50 per cento, rispetto al 2009, la spesa, a copertura regionale, per la stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista anche da leggi e regolamenti, distribuita gratuitamente o inviata ad altre amministrazioni." .**

**Co. 3 "Per i soggetti di cui al comma 1 destinatari, a qualunque titolo, di trasferimenti da parte della Regione, il mancato adeguamento alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 comporta la riduzione, nell'esercizio finanziario successivo, per l'importo sfiorato, del contributo concesso dalla Regione " .**

**Co. 4 "Gli organi di controllo interno verificano l'applicazione delle disposizioni previste dal presente articolo e ne danno specifica comunicazione all'Amministrazione regionale che svolge funzioni di controllo e tutela e alla Ragioneria generale della Regione" .**

CAPITOLO	DENOMINAZIONE CAPITOLO ( spese per la stampa delle relazioni e pubblicazioni -Art. 23, co.2, L.R. n. 11/2010 )	IMPEGNI 2009		LIMITE	IMPEGNI 2019	SI	NO
		a	€	b = ax50%			
		€	€	€	€		
		€	€	€	€		

IL DIRETTORE  


L'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO  
 per asseverazione

**NOTA:**

Tali tipologie di spesa non sono presenti nel bilancio dell'Ente. Inoltre, l'Ente non ha mai sostenuto spese, a copertura regionale, per la stampa di relazioni e pubblicazioni previste da leggi e regolamenti.



**SPESE PER SPOSTAMENTI E MISSIONI**

**L.R. n. 26 del 09/05/2012, art. 11, co. 28**

**Co. 28 "Agli Amministratori e al personale dipendente della Regione, degli Enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché di aziende, agenzie, consorzi, istituti, organismi, società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione ed Enti regionali comunque denominati sottoposti a tutela e vigilanza della amministrazione regionale che per gli spostamenti e le missioni legate a ragioni di servizio utilizzano il mezzo di trasporto aereo, è riconosciuto un rimborso corrispondente al costo della tariffa in classe economica".**

AGLI AMMINISTRATORI E AL PERSONALE DIPENDENTE CHE HANNO UTILIZZANO IL MEZZO DI TRASPORTO AEREO È STATO RICONOSCIUTO IL RIMBORSO CORRISPONDENTE AL SOLO COSTO DELLA CLASSE ECONOMICA ?	2019	SI	NO
---	------	----	----



IL DIRETTORE

L'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO  
per asseverazione

NOTA:

Agli amministratori ed al personale dell'Ente che per ragioni di servizio hanno utilizzato il mezzo di trasporto aereo, è riconosciuto un rimborso corrispondente al costo della tariffa in classe economica.

2

FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIRIGENZIALE E NON DIRIGENZIALE

L.R. n. 9 del 15/05/2013, art. 20, ca. 1 e ca. 2

Co. 1 "A decorrere dal 1° gennaio 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale con qualifica dirigenziale costituenti il fondo di cui all'articolo 66 del contratto collettivo regionale di lavoro 2002/2005, come determinato ai sensi del comma 8 dell'articolo 1 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 9, è ridotto del venti per cento."

Co. 2 "Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, con le medesime decorrenze, agli enti, aziende ed istituti sottoposti a vigilanza, tutela o controllo dell'amministrazione regionale o che comunque beneficiano di trasferimenti a qualunque titolo a carico del bilancio regionale, comprese le società a totale o maggioritaria partecipazione pubblica, anche se applicano un contratto diverso dal contratto collettivo regionale di lavoro."

L.R. n. 9 del 16/01/2012, art. 1, ca. 8

Co. 8 "A decorrere dal 1° gennaio 2012 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo destinato nell'anno 2011 al netto delle economie riprodotte nello stesso anno ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali".

CAPITOLO	DENOMINAZIONE CAPITOLO	FONDO 2012 PERSONALE DIRIGENZIALE	LIMITE	FONDO 2019
211101	ONERIO PER IL TRATTAMENTO DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEL PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE IN SERVIZIO PRESSO IL FONDO PENSIONI SICILIA	4	b-a-20%	€ 230.215,91
CAPITOLO	DENOMINAZIONE CAPITOLO	FONDO 2012 PERSONALE NON DIRIGENZIALE	LIMITE Anno 2011	FONDO 2019
211102	MODULO SOSTEGNO DELLE PRESSIONI (F.A.M.P.) REGIONALE IN RIFUGIO CON QUALIFICA DIRIGENZIALE IN QUELLA DIRIGENZIALE COLLOCATO IN POSIZIONE DI DISTACCO	€ 223.639,87	403.573,48	€ 50.136,68
211110	ONERI PER L'INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITA' AUTOFINANZIATI CON ENTRATE PROPRIE DELL'ENTE (EX CAP. 211/09)			€ 17.000,00

IL DIRETTORE



L'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO

per asseverazione

NOTA:

Al sensi del combinato disposto del comma 12 dell'art. 15 della L.R. 6/2009 e dell' art. 16 del D.P. 23 dicembre 2009, n. 14 il fondo si avvale solo di personale regionale in posizione di distacco o assegnazione temporanea e, mentre l'rogazione del trattamento fondamentale viene effettuata dalle Amministrazioni di appartenenza, la quota trasferita all'Ente per il pagamento del trattamento accessorio spettante alla dirigenza scaturisce dal riparto effettuato a monte dall'Amministrazione Regionale del Fondo per la dirigenza. Quindi, il Fondo Pensioni Sicilia non ha alcuna discrezionalità nel determinare l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale con qualifica dirigenziale poiché ricade sull'Amministrazione Regionale l'incombenza di applicare la deduzione nella fase del riparto del Fondo per la dirigenza di cui all'articolo 66 del contratto collettivo regionale di lavoro 2002/2005.

Nella presente scheda sono riportati i dati contabili delle corrispondenti della parte variabile della retribuzione di posizione e del trattamento accessorio di risultato operate a valere del capitolo dell'Ente U1 1.1.01 - Oneri per il trattamento di posizione e di risultato del personale con qualifica dirigenziale in servizio presso il Fondo Pensioni Sicilia -.

Per quanto gli stessi siano stati fedelmente riportati nella certificazione richiesta per l'espletamento formale dell'adempimento, va comunque precisato che gli importi nella medesima indicati, ai fini della verifica del vincolo finanziario imposto dall'art. 20 della Legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 (circ. n. 17 del 8/11/2013 della Rag. Gen.) non sono immediatamente fattorabili in quanto riferiti a situazioni non ortogonali nel tempo.

Inoltre, l'importo della parte variabile corrisposto nel 2012 ai dirigenti prestanti servizio presso il Fondo non ha incluso l'importo della parte variabile del Direttore pro-tempore che è stato corrisposto sino al mese di giugno 2013 dal Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del personale. Invece, le somme corrisposte nel secondo semestre del 2013 e per l'esercizio 2014 hanno ricompreso la parte variabile del nuovo Direttore e subentrante. Viceversa, la corrispondenza dell'indennità di risultato ha sempre incluso la quota prevista per il Direttore dell'Ente.

Va tenuto presente che la disposizione con cui viene stabilita la riduzione del 20% del Fondo per la dirigenza va letta in chiave programmatica in quanto le effettive condizioni di applicabilità non garantiscono la possibilità che, per le strutture di massima dimensione, detta riduzione possa essere ottenuta nell'ambito di un singolo esercizio finanziario a causa del protrarsi degli effetti economici dei contratti già in essere prima dell'entrata in vigore dell'art. 20 della Legge regionale 15 maggio 2013, n. 9.

Cio' anche perche' la norma ha previsto l'abbandono del 20% dell'importo complessivo del Fondo per la dirigenza, ma non ha prescritto il medesimo abbattimento con riferimento alle posizioni individuali. Ne consegue che per le strutture di massima dimensione l'attuazione del suddetto vincolo finanziario potrebbe essere realizzata anche nell'arco del triennio 2013-2015. La spesa per il trattamento accessorio del personale con qualifica dirigenziale, rispetto al 2012, risulta ridotta del 31,65% per l'anno 2016 e del 39,04% sulla previsione del 2017.



**AUTOVETTURE**

**L.R. n. 9 del 15/05/2013, art. 22, co. 1 e co. 3**

**Co. 1 "È fatto divieto alle società regionali, alle società partecipate dalla Regione a prevalente capitale pubblico, alle agenzie regionali, alle aziende regionali, alle aziende sanitarie ed ospedaliere nonché agli enti sottoposti a controllo di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, di possedere e utilizzare auto di rappresentanza. Le auto di servizio, esclusivamente in uso condiviso (car sharing), non possono superare i 1.300 cc di cilindrata. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i predetti soggetti comunicano all'amministrazione regionale l'adozione del piano di dismissione delle autovetture di servizio".**

**Co. 3 "Ogni contratto di noleggio o assicurazione relativo alle autovetture considerate in esubero ai sensi dei commi 1 e 2, alla scadenza non può essere rinnovato".**

POSSESSO AUTO DI RAPPRESENTANZA	2019	SI	NO
COME AUTO DI SERVIZIO VEGONO UTILIZZATE SOLTANTO AUTO IN CAR SHARING ?	2019	SI	NO
LE AUTO IN CAR SHARING UTILIZZATE SONO DI CILINDRATA NON SUPERIORE AI 1300 CC. ?	2019	SI	NO
E' STATO COMUNICATO ALL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE IL PIANO DI DIMISSIONE DELLE AUTOVETTURE DI SERVIZIO?	SI	NO	DATA COMUNICAZIONE
E' STATO RISPETTATO IL DIVIETO DI RINNOVARE I CONTRATTI DI NOLEGGIO O ASSICURAZIONE?	2019	SI	NO

IL DIRETTORE  


L'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO  
 per asseverazione

**NOTA:**

La fattispecie non si realizza nel caso del Fondo Pensioni Sicilia che non dispone di propri veicoli. L'eventuale reperimento di un'autovettura, nel corso dell'esercizio, avverrà nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in riferimento.


4

**CONSULENTI**

**L.R. n. 9 del 15/05/2013, art. 24, co. 2**

**Co. 2** "Gli istituti, aziende, agenzie, consorzi, società a totale o maggioritaria partecipazione regionale, organismi ed enti regionali comunemente denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'amministrazione regionale che beneficiano di trasferimenti a qualunque titolo a carico del bilancio regionale, ivi compresi gli enti e le fondazioni teatrali, possono procedere solo eccezionalmente alla nomina di un consulente, per motivate e particolari esigenze e previa autorizzazione del dipartimento regionale che esercita il controllo analogo e/o la vigilanza."

PER L'ANNO 2018 SONO IN ESSERE CONTRATTI DI CONSULENZA ?				SI	NO
SE "SI" INDICARE IL NUMERO DEI CONSULENTI E GLI ESTREMI DI AUTORIZZAZIONE DELL'ORGANO DI VIGILANZA		NUMERO CONSULENTI	ESTREMI AUTORIZZAZIONE		
CAPITOLO	DENOMINAZIONE CAPITOLO ( spese per consulenze – art. 24, co. 2, L.R. n. 9/2013)		IMPEGNI 2019		

IL DIRETTORE 

L'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO  
per asseverazione


**NOTA:**

Sulla base del concetto giuridico di consulenza (incarichi di studio, ricerca e consulenza caratterizzati da un elevato contenuto professionale e da una particolare competenza specialistica che si traducono in pareri, valutazioni su questioni specifiche da parte di esperti), nel bilancio di previsione per il triennio 2019-2021 non è previsto alcuno stanziamento per consulenze, mentre sono presenti alcuni stanziamenti relativi a servizi esternalizzati a terzi (spedizioni postali, pulizia dei locali e facchinaggio, bilancio tecnico attuariale).

1



<b>CANONI DI AFFITTO</b>			
<i>L.R. n. 9 del 15/05/2013, art. 27, co. 1, co. 2, co. 3 e co. 4</i>			
<b>Co. 1</b> "Ai fini del contenimento della spesa pubblica, con riferimento ai contratti di locazione passiva stipulati dalla Regione, compresi quelli concessi in uso gratuito a terzi, anche per finalità istituzionali, dagli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione e dalle società a totale o maggioritaria partecipazione regionale, i relativi canoni di locazione non possono essere superiori, in termini di euro per metro quadrato all'anno, rispetto a quanto riportato nelle rilevazioni realizzate dall'Osservatorio sul mercato immobiliare (OMI) dell'Agenzia del territorio, con riferimento al valore medio degli affitti degli immobili ad uso ufficio per ciascun comune della Sicilia, incrementato del 10 per cento."			
<b>Co. 2</b> "Le disposizioni del comma 1 si applicano ai nuovi contratti e a quelli in fase di rinnovo, per i quali il nuovo canone non può comunque essere superiore a quello stabilito nel contratto in scadenza."			
<b>Co. 3</b> "....."			
<b>Co. 4</b> "I risparmi conseguiti dalle società partecipate e dagli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione sono acquisiti al bilancio della Regione"			
<i>L.R. n. 16 del 11/08/2017, art. 29, co.1, co. 2 e co. 3</i>			
<b>Co. 1</b> "L'Amministrazione regionale, gli enti e gli organismi di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n.10 e successive modifiche ed integrazioni, compresi gli enti del settore sanitario, nonché le società a			
<b>Co. 2</b> "Il termine previsto dall'articolo 2-bis del decreto-legge n.120/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n.137/2013, è da considerarsi perentorio ed è fissato al 31 dicembre 2020"			
<b>Co. 3</b> "L'omesso rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo comporta responsabilità per danno erariale e la decadenza dalla carica per gli organi amministrativi che hanno posto in			
<i>D.L. n.120 del 15/10/2013, art. 2-bis</i>			
<b>Co. 1</b> "Anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di contenimento della spesa di cui agli articoli 2, comma 5 e 3, comma 1, le amministrazioni individuate ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e gli organi costituzionali nell'ambito della propria autonomia, possono comunicare, entro il 31 luglio 2014, il preavviso di recesso dai contratti di locazione di immobili in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il recesso è perfezionato decorsi centottanta giorni dal preavviso, anche in deroga ad eventuali clausole che lo limitino e lo escludano."			
I NUOVI CONTRATTI DI LOCAZIONE RISPETTANO I PARAMETRI DI CUI AI COMMI 1 e 2 ?	2019	SI	NO
NUOVI CONTRATTI DI LOCAZIONE STIPULATI DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE	SCADENZA CONTRATTO	IMPORTO CANONE	
A QUANTO AMMONTANO I RISPARMI DI SPESA ?	2019	€	
I RISPARMI DI SPESA CONSEGUITI SONO STATI VERSATI AL BILANCIO DELLA REGIONE ?	2019	SI	NO
SE "SI" INDICARE I DATI DELLA QUIETANZA DEL VERSAMENTO AL BILANCIO REGIONALE	DATA	IMPORTO	CAPITOLO REGIONALE

IL DIRETTORE  


L'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO  
 per asseverazione

**NOTA:**  
 Il Fondo Pensioni Sicilia fruiscie di locali assegnati per i quali l'onere dell'affitto è sostenuto dal Demanio. L'Ente, pertanto, non sostiene direttamente oneri per locazioni passive.

2

**TRATTAMENTO ECONOMICO COMPLESSIVO**

**L.R. n. 13 del 11/06/2014, art. 13, ca. 3**

Ca. 3 "... Il trattamento economico complessivo dei dipendenti, anche con qualifica dirigenziale, e dei titolari di contratti di lavoro degli enti sottoposti a controllo e vigilanza della Regione, nonchè degli enti che, a qualunque titolo, ricevono trasferimenti o contributi a carico del bilancio della Regione, non può essere superiore a 100.000 euro annui lordi. "

**L.R. n. 28 del 29/12/2016, art. 1, co. 3**

Ca. 3 "Le misure per il conseguimento di risparmi di spesa previste dai commi 2 e 3 dell'articolo 13 della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13 sono confermate per il triennio 2017-2019, ferme restando le disposizioni previste dai restanti commi del medesimo articolo "

IL TRATTAMENTO ECONOMICO ANNUO COMPLESSIVO DEI DIPENDENTI E MINORE O UGUALE AD € 100.000 ?	2019	SI	NO
IL TRATTAMENTO ECONOMICO ANNUO COMPLESSIVO DEI TITOLARI DI ALTRI CONTRATTI DI LAVORO E MINORE O UGUALE AD € 100.000 ?	2019	SI	NO

Ca. 3-bis "I contratti vigenti che prevedano un trattamento complessivo annuo lordo superiore al limite di cui ai commi 2 e 3 sono rinegoziati entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. In caso di mancato accordo sulla rinegoziazione, si provvede alla risoluzione unilaterale dei contratti entro i successivi trenta giorni. **La mancata attuazione delle disposizioni di cui al presente comma determina responsabilità per inadempimento e, nel caso di società o enti, la decadenza degli amministratori".**

SONO STATI RINEGOZIATI TUTTI I CONTRATTI PREVIGENTI CHE PREVEDEVANO UN TRATTAMENTO COMPLESSIVO ANNUO LORDO SUPERIORE A € 100.000	SI	NO
--	----	----


**RETRIBUZIONE DEI DIRIGENTI**

**Delibera di Giunta regionale n. 207/2011**

Piano 16 " fissare il tetto massimo delle retribuzioni omnicomprensive annue dei dirigenti di istituti, aziende, agenzie, consorzi, organismi, fondazioni, società a totale o maggioranza partecipata della Regione, enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'Amministrazione regionale, in misura pari alla retribuzione minima omnicomprensiva corrisposta ai Dirigenti Generali della Regione, ridotta del 30% ... ommiss. ... "

LA RETRIBUZIONE MASSIMA OMNICOMPENSATIVA DI OGNI DIRIGENTE È NON SUPERIORE ALLA RETRIBUZIONE MINIMA DEI DIRIGENTI GENERALI DELLA REGIONE RIDOTTA DEL 30%?	2019	SI	NO
---	------	----	----

IL DIRETTORE



L'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO  
per asseverazione

NOVA

Ai sensi del combinato disposto del comma 12 dell'art. 15 della L.R. 6/2009 e dell'art. 16 del D.P. 23 dicembre 2009, n. 14, il Fondo può avvalersi solo di personale regionale in posizione di distacco o assegnazione temporanea, il trattamento fondamentale non è corrisposto dall'Ente ma dall'Amministrazione Regionale. Disponendo l'Ente soltanto del dato del trattamento accessorio, il "Trattamento economico annuo complessivo fiscale" non è riconducibile all'Ente né può essere quantificato dallo stesso.

2

**SPESE PER CONSUMI**

Scheda n. 11 allegata alla Circolare n. 14 del 25/07/2018

**Delibera Giunta Regionale n. 317/2012**

**Punto 1.4.1**

Al fine di conseguire gli obiettivi di razionalizzazione e contenimento della spesa per l'acquisto di beni e servizi e di riduzione della spesa pubblica, l'Amministrazione regionale, gli enti pubblici non territoriali sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione, nonché le società a totale o maggioritaria partecipazione regionale adottano ogni iniziativa affinché:

**c) " siano immediatamente razionalizzate e ridotte le comunicazioni cartacee verso gli enti legate all'espletamento dell'attività istituzionale, con conseguente riduzione, entro l'anno 2013, delle relative spese per un importo pari almeno al 50% delle spese sostenute nel 2011 ... ommissis ... "**

SONO STATE RIDOTTE LE SPESE RELATIVE ALLE COMUNICAZIONI CARTACEE DEL 50% RISPETTO AL 2011 ?		2018	SI	NO
CAPITOLO	DENOMINAZIONE CAPITOLO ( spese comunicazione cartacee - lett.c) punto 1.4.1 Deliberazione giunta regionale n. 317/2012)	IMPEGNI 2011 a	LIMITE b = a x50%	IMPEGNI 2019

**d) " siano ridotte le spese di telefonia mobile e fissa attraverso una razionalizzazione dei contratti in essere ed una diminuzione del numero degli apparati telefonici assicurando esclusivamente un'unica utenza di servizio di telefonia mobile. Le predette disposizioni, relative alla razionalizzazione delle utenze telefoniche, sono da attuarsi anche in ordine alle utenze elettriche. "**

SONO STATE RIDOTTE LE SPESE RELATIVE ALLE UTENZE TELEFONICHE ?		2019	SI	NO
SONO STATE RIDOTTE LE SPESE RELATIVE ALLE UTENZE ELETTRICHE ?		2019	SI	NO

**g) "si proceda progressivamente alla dematerializzazione degli atti, riducendo la produzione e conservazione dei documenti cartacei al fine di generare risparmi connessi alla gestione della carta pari almeno al 30% dei costi di conservazione sostenuti nel 2011. ... ommissis ... "**

SONO STATI RIDOTTI I COSTI DI CONSERVAZIONE DEGLI ATTI DI UN IMPORTO DI ALMENO IL 30% RISPETTO AL 2011 ?		2019	SI	NO

IL DIRETTORE



L'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO  
per asseverazione

**NOTA:**

Le politiche di spesa previste nel corrente esercizio prevedono per il rispetto del vincolo finanziario di cui alla lett. c) della Delibera Giunta Regionale n. 317/2012, si rinvia al conto consuntivo 2013. Circa i vincoli di cui alle lett. d) e g), invece, risultano inconferenti in quanto il dato di riferimento del 2011 non risulta significativo atteso che l'Ente non è stato finanziariamente autonomo per la prima parte dell'esercizio. Inoltre, nel 2011 l'Ente non disponeva di propri locali e il costo dell'energia è stato assunto contabilmente dal Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale nei cui locali il Fondo Pensioni Sicilia operava.

**SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI, MOSTRE, PUBBLICITA' E RAPPRESENTANZA**

*Delibera Giunta Regionale n. 207/2011*

**Punto 11 "Al fine di concorrere alla razionalizzazione della spesa pubblica, a decorrere dall'anno 2012, l'Amministrazione regionale nonché istituti, aziende, agenzie, consorzi, organismi, fondazione, società a totale o maggioritaria della regione, enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'Amministrazione regionale, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità. ..."**

CAPITOLO	DENOMINAZIONE CAPITOLO (spese per relazione pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza – Delibera di Giunta n. 207/2011)	IMPEGNI 2009	LIMITE	IMPEGNI 2019	
		a	b = a x 20%		

H. DIRETTORE  


L'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO  
 per asseverazione

**NOTA:**

Nel bilancio del Fondo Pensioni Sicilia non sono presenti tali tipologie di spese

4

**BUONI PASTO**

**D.L. n. 95 del 06/07/2012, art. 5, co. 7**

Co.7 " **A decorrere dal 1° ottobre 2012 il valore dei buoni pasto attribuiti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inscrite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) non può superare il valore nominale di 7,00 euro. Eventuali disposizioni normative e contratti più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dal 1° ottobre 2012. I contratti stipulati dalle amministrazioni di cui al primo periodo per l'approvvigionamento dei buoni pasto attribuiti al personale sono adeguati alla presente disposizione, anche eventualmente prorogando la durata e fermo restando l'importo contrattuale complessivo previsto. A decorrere dalla medesima data è fatto obbligo alle università statali di riconoscere il buono pasto esclusivamente al personale contrattualizzato. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa. "**

I BUONI PASTO RISPETTANO IL LIMITE DI € 7?	2019	SI	NO

L'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO  
per asseverazione



IL DIRETTORE

NOTA:

Il valore dei buoni pasto attribuiti al personale non supera il valore nominale di 7,00 euro.

2

**COMPENSI AGLI ORGANI**

*L.R. n. 3 del 17/03/2016, art. 18*

**Co.1** "A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni e degli enti comunque sovvenzionati, sottoposti a tutela o vigilanza della Regione, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è disciplinata secondo le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche ed integrazioni, così come interpretato dall'articolo 35, comma 2-bis del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. La disposizione del presente comma non si applica al Comitato regionale per le comunicazioni di cui all'articolo 101 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, alla Commissione partitica di cui all'articolo 43 dello Statuto, agli enti nominativamente indicati nell'allegato 1, parte A, della presente legge, ai soggetti già espressamente esclusi dall'applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 78/2010 convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010 e successive modifiche ed integrazioni ed agli enti parco archeologici"

*L.R. n. 11 del 12/05/2010 art. 17, co. 1*

**Co. 1** "I compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, degli istituti, aziende, agenzie, consorzi, organismi ed enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'Amministrazione regionale o che usufruiscono di trasferimenti diretti da parte della stessa, fatta eccezione per le aziende sanitarie ed ospedaliere nonché per le aziende ospedaliere universitarie, non possono superare l'importo onnicomprensivo di 50.000,00 euro annui per ciascun componente degli organi di amministrazione e di 25.000,00 per ciascun componente degli organi di vigilanza e controllo. "

SONO STATI RISPETTATE LE DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ONORIFICITA' PER LA PARTECIPAZIONE AGLI ORGANI?	2019	SI	NO

IL DIRETTORE  


L'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO  
 per asseverazione

**NOTA:**

L'art. 18 della L.R. n. 3/2016 dispone quanto segue:

"A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni e degli enti comunque sovvenzionati, sottoposti a tutela o vigilanza della Regione, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è disciplinata secondo le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche ed integrazioni, così come interpretato dall'articolo 35, comma 2-bis del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. La disposizione del presente comma non si applica al Comitato regionale per le comunicazioni di cui all'articolo 101 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, alla Commissione paritetica di cui all'articolo 43 dello Statuto, agli enti nominativamente indicati nell'allegato 1, parte A, della presente legge, ai soggetti già espressamente esclusi dall'applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 78/2010 convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010 e successive modifiche ed integrazioni ed agli enti parco archeologici".

Il Commissario Straordinario o il ricostituendo Consiglio d'Amministrazione non percepiscono un compenso, e lo stesso dicasi del Garante. I componenti del ricostituendo Consiglio di indirizzo e vigilanza non percepiscono indennità per la funzione svolta. Si rinvia ai pareri dell'Ufficio Legislativo e Legale prot. 10984 del 24.5.2018, prot. 85059 del 24.7.2018 (sulla gratuità degli incarichi ordinari e straordinari di gestione del Fondo pensioni), e prot. 83938 del 20.7.2018 (sulla gratuità delle funzioni del Garante).

1